



PROTOCOLLO DI INTESA TRA

L'**Università degli Studi di Trieste** (C.F. 80013890324 e P.I. 00211830328 – PEC ateneo@pec.units.it), con sede legale in Piazzale Europa, 1 – 34127, Trieste, qui rappresentato dalla persona della Rettore e legale rappresentante *pro tempore* Prof.ssa Donata Vianelli, la quale interviene non in proprio ma in qualità di rappresentante legale autorizzata alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 29 gennaio 2026 (prot. n. 18011)

e

Croce Rossa Italiana Comitato Regionale del Friuli Venezia Giulia ODV, con sede legale in Trieste, Piazza del Sansovino 3- 34131, C.F. 90160480324, qui rappresentata dal Presidente Regionale e legale rappresentante Ariella Testa, domiciliato per la carica presso la sede legale (di seguito anche "la CRI" o l'"Associazione").

La CRI e l'Università di Trieste vengono di seguito singolarmente e congiuntamente denominate, rispettivamente, la "Parte" o le "Parti".

PREMESSO CHE

- L'Università degli Studi di Trieste in base ai propri compiti istituzionali svolge attività didattiche, di ricerca e di sviluppo; promuove e partecipa a collaborazioni con istituzioni, enti e soggetti pubblici o privati; stipula convenzioni e contratti in materia di studio, ricerca e servizi con società e imprese pubbliche e private, nazionali e internazionali; promuove e provvede alla formazione scientifica e alla diffusione della cultura nei settori istituzionali;
- la CRI è una Organizzazione di volontariato che svolge compiti di interesse pubblico ed è ausiliaria dei pubblici poteri nel settore umanitario, posta sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica e appartenente al Movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, e ha per scopo l'assistenza sanitaria e sociale sia in tempo di pace che in tempo di conflitto ex art. 1.1 del D. Lgs. 28 settembre 2012, n. 178;
- la CRI, persona giuridica di diritto privato ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. 28 settembre 2012, n. 178, così come modificato dall'art. 99 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, è l'unica Società nazionale di Croce Rossa autorizzata ad operare sul territorio nazionale quale organizzazione di soccorso volontario conforme alle Convenzioni di Ginevra del 1949;
- la CRI possiede e risponde ai requisiti organizzativi e strutturali previsti dall'art. 41 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e - a far data dal 4 novembre 2022 - è formalmente iscritta nel Registro nazionale unico del terzo settore (RUNTS) nella sezione "Reti associative", al numero di repertorio n. 64351, giusto Decreto del 04 novembre 2022 adottato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Scopo principale di una rete associativa è quello di sostenere le attività di interesse generale degli enti del Terzo settore associati attraverso il coordinamento, la tutela, la rappresentanza, la promozione e il supporto;
- la CRI opera su tutto il territorio nazionale anche grazie alle proprie articolazioni territoriali che agiscono in funzione dei bisogni e delle vulnerabilità delle comunità alle quali rivolgono il loro operato, con l'obiettivo principale di prevenire e alleviare la sofferenza in maniera imparziale, senza distinzione di nazionalità, razza, sesso, credo religioso, lingua, classe sociale e/o opinione politica, contribuendo al mantenimento e alla promozione della dignità umana e di una cultura della non violenza e della pace. In funzione di tale obiettivo, ulteriormente dettagliato all'art. 6.2 dello Statuto della CRI, l'Associazione



organizza attività di disseminazione e formazione rivolte a volontari, soci e al suo personale, ovvero indirizzate verso la società civile e le Forze Armate;

- ai sensi degli artt. 21.4, 21.7 e 21.8 dello Statuto della CRI, i Comitati CRI sono soggetti autonomi dotati di autonomia patrimoniale, in quanto reperiscono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento delle loro attività dalle entrate previste dall'art. 33 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, nonché da ogni altra entrata prevista dalla legge; operano con propri organi, autonomia organizzativa, amministrativa, finanziaria e operativa, possono disporre l'approvvigionamento di beni e servizi, e approvano il fabbisogno di personale dipendente in sede locale;
- l'art. 1.4 del D. Lgs. 28 settembre 2012, n. 178, prevede espressamente l'autorizzazione all'esercizio da parte dell'Associazione di una serie di attività di interesse pubblico e di carattere umanitario, sia in tempo di pace che in tempo di guerra, attraverso il contributo di circa 150.000 volontari distribuiti su tutto il territorio nazionale, tra cui figurano le attività di advocacy, di diplomazia umanitaria e le attività formative presso le scuole di ogni ordine e grado, università o altri enti di formazione, nonché la diffusione dei principi del diritto internazionale umanitario;
- la CRI è una Organizzazione di volontariato che agisce in quanto membro del Movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa e ha tra i suoi scopi la diffusione del diritto internazionale umanitario, dei Principi Fondamentali e dei valori umanitari, con un particolare interesse verso le tematiche attinenti al diritto dei diritti umani, dei rifugiati e dei migranti, dei disastri, nonché alla cooperazione internazionale e all'educazione alla pace. A tali fini, la CRI organizza attività di disseminazione e formazione rivolte a volontari, soci e al suo personale, ovvero indirizzate verso la società civile e le Forze Armate;
- nel perseguimento dei propri fini istituzionali, ai sensi dell'art. 9.1 del proprio Statuto, la CRI può stringere accordi con altre organizzazioni, enti, associazioni o organismi, nonché con i poteri pubblici, per la realizzazione di progetti specifici, conformi ai Principi Fondamentali e agli scopi dell'Associazione;
- L'Università degli Studi di Trieste, per il conseguimento delle proprie finalità, può avvalersi della collaborazione di istituzioni pubbliche e soggetti privati, italiani e stranieri, mediante convenzioni, contratti e accordi;
- L'Università degli Studi di Trieste ha manifestato la propria disponibilità a collaborare con la CRI per lo sviluppo di una collaborazione che possa facilitare il reciproco dialogo, lo scambio di expertise, la condivisione di progettualità e le altre attività di mutuo interesse a vantaggio dei docenti e degli studenti dell'Università, così come di volontari, soci e personale della CRI e dei soggetti beneficiari delle attività di diffusione e formazione svolte dalla CRI;
- appare, pertanto, necessario definire i termini, le modalità e le condizioni della collaborazione fra le Parti;
- l'attuazione del presente Protocollo avverrà sempre nell'osservanza dei sette Principi Fondamentali del Movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa e nel rispetto dello Statuto nazionale dell'Associazione, del codice etico, dell'identità visiva e dell'emblema/logotipo identificativo della Croce Rossa Italiana, e parimenti nell'osservanza delle norme e dei regolamenti di organizzazione e funzionamento dell'Università degli Studi di Trieste;

Tutto ciò premesso, le Parti stipulano quanto segue:



Art. 1 — Premesse

1.1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo e vincolano le Parti alla loro osservanza. Le pattuizioni contenute nel presente Protocollo costituiscono l'intero accordo tra le Parti e sostituiscono di diritto ogni eventuale precedente intesa verbale e/o scritta relativa all'oggetto dello stesso.

Art. 2 — Finalità

2.1 Con il presente Protocollo, le Parti intendono disciplinare i termini e le attività della reciproca collaborazione, nonché definire i reciproci impegni.

2.2 Le Parti intendono sviluppare e disciplinare un rapporto di collaborazione su temi di interesse comune e alle relative declinazioni, come indicato in premessa. Tale rapporto è finalizzato sia al reciproco scambio di competenze, che allo sviluppo e alla realizzazione di attività formative e di disseminazione, promozione di studi e ricerche, sviluppo di progettualità innovative e attività volte al coinvolgimento dei propri volontari e/o studenti.

2.3 Per il perseguimento delle finalità indicate, le Parti si impegnano a collaborare per l'espletamento delle seguenti attività:

- realizzazione di attività formative e di disseminazione, ivi compreso attraverso lo scambio di docenti ed esperti sulle tematiche oggetto di reciproco interesse nell'ambito delle attività promosse dall'Università degli Studi di Trieste o dalla CRI;
- organizzazione di convegni, incontri e dibattiti sulle tematiche di interesse comune e realizzazione di forme di comunicazione per la promozione e diffusione di questi eventi e delle attività di ricerca e didattica promosse dalle Parti;
- possibile coinvolgimento degli studenti iscritti ai corsi di studio dell'Università degli Studi di Trieste nelle attività di volontariato della CRI ed eventuale riconoscimento di crediti formativi extracurricolari fino ad un massimo di 3;
- promozione di ricerche e pubblicazioni su temi di comune interesse;
- creazione di partnership per la partecipazione a progetti europei e nazionali;
- facilitazione nella realizzazione di eventuali progetti di tirocinio curriculare o extra-curriculare.

Art. 3 – Disciplina dei rapporti fra le Parti

3.1 I rapporti tra le Parti sono soggetti all'osservanza delle disposizioni contenute:

- nel presente Protocollo;
- negli eventuali accordi esecutivi, di cui al successivo art. 4, stipulati in esecuzione del presente Protocollo;
- in tutte le leggi, direttive nonché dei regolamenti interni che disciplinano le attività oggetto del presente Protocollo.

3.2 Ciascuna Parte si impegna, in esecuzione del presente Protocollo:

- a svolgere le attività di propria competenza con la massima cura e diligenza, e in autonomia organizzativa;
- a tenere informata l'altra Parte sulle attività effettuate;
- a condividere il proprio *know how* per lo sviluppo e la realizzazione delle attività oggetto del Protocollo;
- a promuovere le attività e divulgare i relativi contenuti e strumenti in riferimento al Protocollo attraverso azioni di comunicazione *online* e *offline* concordate tra le Parti;
- a tenere indenne l'altra Parte e i suoi dipendenti, collaboratori e volontari, da ogni e qualsivoglia pregiudizio o danno da essi subito, da ogni responsabilità, da costi, spese (anche legali) da essi sostenute, nonché a manlevarli da ogni eventuale azione, ragione, pretesa avanzata da terzi che siano conseguenza di inadempimenti rispetto alle vigenti normative e/o al presente Protocollo e eventuali successivi accordi attuativi e da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe derivanti dalla violazione del presente Protocollo o dall'uso abusivo dei rispettivi logotipi.

3.3 La CRI non assume obbligazioni per conto dell'Università né la rappresenta, agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio, salvo che vi sia autorizzazione espressa da parte dell'Università. L'Università non si assume le obbligazioni della CRI né la rappresenta, agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio, salvo che vi sia autorizzazione espressa da parte della CRI. È esclusa ogni garanzia dell'Università per le obbligazioni contratte dalla CRI; è parimenti esclusa ogni garanzia della CRI per le obbligazioni contratte dall'Università.

3.4 Le attività svolte in attuazione della presente Convenzione non devono, in alcun modo, rappresentare attività in concorrenza con quella dell'Ateneo. In caso contrario, chiunque ne sia a conoscenza e/o il Referente universitario della Convenzione di cui all'art. 8, è tenuto a comunicare senza ritardo eventuali situazioni di conflitto d'interesse effettivo o potenziale. La violazione della presente disposizione costituisce giusta causa di recesso dalla Convenzione da parte dell'Università.

Art. 4 – Accordi attuativi

4.1. La collaborazione tra le Parti, finalizzata al perseguimento dei rispettivi fini istituzionali, sarà attuata, se necessario, tramite la stipula di appositi accordi attuativi tra le Parti e/o le rispettive strutture interessate, nel rispetto del presente Protocollo e della normativa vigente.

4.2. Gli eventuali accordi attuativi disciplineranno le modalità secondo cui si attuerà la collaborazione fra le Parti, specificando, in particolare, gli aspetti di natura tecnico-scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria e riguardanti l'utilizzo e la proprietà dei risultati della collaborazione stessa, nonché specifici aspetti relativi alla sicurezza, precisando e definendo al livello operativo gli impegni delle Parti di cui ai precedenti articoli.

4.3 Gli eventuali accordi attuativi dovranno stabilire:

- gli obiettivi da conseguire e le specifiche attività da espletare;
- la durata;
- i referenti responsabili per lo svolgimento e il monitoraggio delle attività, nonché del conseguimento dei relativi obiettivi;

- le informazioni relative alle risorse umane, materiali, assicurative previste per le attività da porre in essere
- l'utilizzo degli spazi (ivi incluse la localizzazione e l'ampiezza degli stessi, le strumentazioni, la messa a disposizione delle utenze e dei servizi necessari al funzionamento delle strutture, incluso quanto attiene alla sicurezza e alla protezione sanitaria) e il riparto delle relative spese
- le risorse finanziarie necessarie e le fonti dalle quali queste verranno attinte

4.4 Gli eventuali accordi attuativi includeranno, tra l'altro, i criteri e le procedure che regoleranno gli impegni reciproci per le Parti, l'articolazione delle azioni, i tempi di esecuzione, l'impiego di personale, la presenza di oneri ed ogni altro aspetto di natura gestionale che si renda necessario.

4.5 Gli eventuali accordi attuativi scaturenti dall'applicazione del presente Protocollo dovranno essere concertati direttamente dalle competenti strutture delle Parti e costituiranno allegati del presente Protocollo, previa approvazione dei competenti organi decisionali e comunque nel pieno rispetto ed in conformità ai rispettivi processi e procedure interne e in osservanza alla normativa di riferimento inderogabilmente applicabile alle Parti.

4.6 Il presente Protocollo non costituisce base per derogare alla normativa sui contratti pubblici né ai suoi principi salvo espressa esenzione normativa o applicabilità di diversa disciplina.

Art. 5 — Entrata in vigore, durata e recesso

5.1 Il presente Protocollo entra in vigore dalla data della sottoscrizione di entrambe le Parti e resterà in vigore per 3 anni. Qualora la sottoscrizione delle Parti non fosse contestuale, la data di entrata in vigore sarà corrispondente alla data di apposizione dell'ultima sottoscrizione.

5.2 Il presente Protocollo resta valido, efficace e vincolante – anche dopo il termine di cui al comma 1 – esclusivamente per la regolamentazione di eventuali accordi esecutivi sottoscritti mentre questo era in vigore.

5.3 Fatto salvo quanto sopra, alla data di scadenza, il Protocollo dovrà ritenersi terminato senza obbligo di preavviso per entrambe le Parti. Qualora le attività programmate non dovessero essere ultimate entro la scadenza di cui sopra, dette attività dovranno, comunque, essere portate a completamento.

5.4 Le Parti convengono di escludere espressamente la possibilità di tacito rinnovo, essendo possibile addivenire al rinnovo del presente Protocollo esclusivamente mediante successivi accordi da esse sottoscritti, anche nella forma di scambio di lettere formali.

5.5 Fatto salvo il risarcimento del danno subito, le Parti si riservano la facoltà di risolvere anticipatamente il presente Protocollo mediante comunicazione scritta a mezzo posta elettronica certificata (PEC) con un preavviso di 30 (trenta) giorni, in caso di inadempimento degli obblighi previsti all'interno del presente Protocollo.

5.6. Le Parti si riservano altresì il diritto di recedere per giusta causa con effetto immediato qualora l'attività derivante dalla presente Convenzione comporti anche potenzialmente occasione di impegno non compatibile con le proprie risorse finanziarie. Nessuna somma sarà dovuta a titolo di indennizzo, risarcimento o compensazione a seguito dell'intervenuto recesso.



5.7 Il recesso non ha effetto che per l'avvenire e non incide sulla parte di Protocollo già eseguita. La Parte recedente si impegna a concludere le attività avviate prima del proprio recesso con eccezione, salvi diversi accordi, del caso previsto al comma precedente.

Art. 6 — Oneri

6.1 Il presente Protocollo non è di per sé oneroso per le Parti. Queste ultime definiranno, di volta in volta e di comune accordo, anche tramite eventuali accordi attuativi di cui all'art. 4 del presente Protocollo, le modalità e i termini di realizzazione delle relative attività, precisando le risorse eventualmente necessarie e la ripartizione di eventuali oneri, previa approvazione e comunque nel rispetto delle competenze dei rispettivi organi decisionali e nella piena osservanza dei rispettivi processi interni e della normativa di riferimento.

Art. 7 — Uso dei logotipi, marchi ed emblemi

7.1 La CRI concede all'Università degli Studi di Trieste il diritto non esclusivo all'utilizzo dell'emblema/logotipo 'Croce Rossa Italiana' (CRI) esclusivamente nell'ambito delle attività/iniziative di cui al presente Protocollo e in coerenza con la sua vigenza temporale. L'emblema/logotipo CRI, in particolare, potrà essere utilizzato dall'Università degli Studi di Trieste esclusivamente per le finalità inerenti e connesse alla realizzazione delle finalità del presente Protocollo. A tal riguardo, l'Università degli Studi di Trieste si obbliga:

- ad astenersi da qualsiasi utilizzo dell'emblema/logotipo CRI diverso da quello qui autorizzato, incluse eventuali rimozioni, modifiche, distorsioni e/o alterazioni di qualsiasi genere e in qualsiasi forma anche se utilizzato congiuntamente a parole, frasi, slogan o claim e, in ogni caso, a non utilizzarlo a fini di promozione commerciale dei propri prodotti, siti, canali tematici ecc.;
- a rispettare, nello svolgimento di qualsivoglia attività connessa e/o collegata al presente Protocollo e nell'utilizzo dell'emblema/logotipo CRI, l'immagine dell'Associazione nonché a osservare e rispettare le prescrizioni di cui a "Il Manuale di Comunicazione Istituzionale CRI";
- a non associare in alcun modo – anche indirettamente – l'emblema/logotipo CRI a comunicazioni, messaggi, annunci o notizie di natura politica o sindacale, nel rispetto del Principio di Neutralità, o comunque a qualsiasi comunicazione, messaggio, riferimento, annuncio o notizia in contrasto con i sette Principi Fondamentali della CRI.

7.2 La CRI si riserva il diritto di verificare il corretto utilizzo dell'emblema/logotipo CRI da parte dell'Università degli Studi di Trieste, al fine di garantire il rispetto delle condizioni indicate nel presente Protocollo. L'Associazione si riserva, altresì, il diritto di ritirare la presente autorizzazione qualora ritenga, a suo insindacabile giudizio, che essa possa causare pregiudizio o danno al suo buon nome e reputazione. Eventuali utilizzi abusivi, distorti e non espressamente consentiti dell'emblema/logotipo CRI saranno considerati motivi di risoluzione del presente Protocollo ex art. 1456 c.c. *mutatis mutandis*.

7.3 L'Università degli Studi di Trieste concede alla CRI gli stessi diritti previsti nel presente articolo in relazione al proprio logotipo identificativo ai soli fini e per la sola durata delle attività di collaborazione alle stesse condizioni di cui al comma 1, previa sottoposizione all'Ateneo del materiale ove viene utilizzato il relativo logo; per l'uso del logo dell'Università si dovrà far riferimento alla normativa di Ateneo e in particolare al Manuale di immagine coordinata. L'Università degli Studi di Trieste, parimenti, si riserva il diritto di verificare il corretto utilizzo del proprio logotipo da parte della CRI per garantire il rispetto delle condizioni



indicate nel presente Protocollo di Intesa e gli utilizzi abusivi, distorti e non espressamente consentiti dell'emblema/logotipo dell'Università degli Studi di Trieste saranno considerati motivi di risoluzione del presente Protocollo ex art. 1456 c.c. *mutatis mutandis* e fatto salvo l'eventuale risarcimento del danno.

Art. 8 — Comunicazioni e referenti

8.1 Per la corretta gestione dei reciproci rapporti e la realizzazione delle attività di cui al presente Protocollo, le Parti identificano, quali rispettivi referenti:

Per Croce Rossa Italiana Comitato Regionale del Friuli Venezia Giulia ODV Referenti:

- Gianluca Polancec (Consigliere e Rappresentante dei Giovani, Comitato di Trieste. Referente Regionale Giovani & Movimento FVG);
- Francesco Sulli (Consigliere e Rappresentante dei Giovani, Comitato di Monfalcone. Delegato Tecnico Regionale Innovazione FVG.)

Indirizzo: Piazza del Sansovino 3, 34131, Trieste

Email: gianluca.polancec@fvg.cri.it, francesco.sulli@fvg.cri.it, friuliveneziagiulia@cri.it

Per l'Università degli Studi di Trieste Referente/i:

- Prof.ssa Donata Vianelli o suo/a delegato/a

Indirizzo: Piazzale Europa, 1 – 34127, Trieste

E-mail: rettrice@units.it

I referenti non devono versare in situazioni di conflitto di interessi o di incompatibilità. Le Parti, tramite i referenti individuati, si impegnano a valutare e monitorare periodicamente lo sviluppo delle attività e l'effettivo raggiungimento dei fini di cui al presente Protocollo.

8.2 I detti referenti concorderanno modalità e tempistiche di svolgimento delle attività di monitoraggio. Per l'Università degli Studi di Trieste il/la referente è tenuto a presentare all'Ateneo una relazione annuale sull'attuazione della Convenzione.

8.3 Le Parti si riservano il diritto di identificare altri referenti in sostituzione di quelli indicati nel precedente comma 8.1 con obbligo di comunicazione alla controparte entro 30 (trenta) giorni.

8.4 Qualsiasi comunicazione, richiesta o notifica da inviarsi ai sensi e per gli effetti del presente Protocollo dovrà essere effettuata per iscritto e inviata tramite PEC o posta elettronica agli indirizzi di seguito indicati (ovvero a diversi indirizzi che verranno comunicati per iscritto da una Parte all'altra), presso i quali le Parti eleggono il proprio domicilio ad ogni fine relativo al presente Protocollo:

- L'Università degli Studi di Trieste - Piazzale Europa, 1 - 34127 - Trieste, Italia; PEC: ateneo@pec.units.it



- Croce Rossa Italiana Comitato Regionale del Friuli Venezia Giulia ODV, Piazza del Sansovino 3, 34131 Trieste; Pec: cr.friuliveneziagiulia@cert.cri.it

Art. 9 — Risoluzione delle controversie e foro competente

9.1 Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente ogni eventuale controversia comunque derivante dall'interpretazione e/o esecuzione del presente Protocollo. Nel caso in cui non sia possibile dirimere la controversia in tal modo, si conviene che competente sia il Foro di Trieste.

9.2 Al presente Protocollo si applica la legislazione italiana. Per tutto quanto non disciplinato nel presente Protocollo si rinvia alle vigenti disposizioni in materia.

Art. 10 — Obblighi di riservatezza e tutela della proprietà intellettuale

10.1 Le Parti si impegnano a considerare riservata e confidenziale qualsivoglia tipo di informazione scambiata e/o utilizzata nel corso delle attività di esecuzione del presente Protocollo, assicurando che tali dati siano utilizzati esclusivamente ai fini dello svolgimento delle relative attività e che non saranno comunicati a terzi.

10.2 Le Parti si impegnano reciprocamente alla più rigorosa riservatezza circa tutte le informazioni, dati e documenti di cui dovessero venire a conoscenza e/o in possesso in relazione allo sviluppo delle attività di cui al presente Protocollo. Pertanto, le Parti si impegnano a diffidare il proprio personale, e tutti coloro che comunque collaborino all'esecuzione delle prestazioni di cui al presente Protocollo, dal diffondere informazioni in violazione della riservatezza. L'obbligo di riservatezza per tutte le informazioni e i dati scambiati sulla base del presente atto perdura anche dopo la scadenza dello stesso. Non saranno da considerarsi confidenziali le informazioni che: (i) erano già in possesso o conosciute dalle Parti alla data della loro ricezione; (ii) siano o divengano in seguito di pubblico dominio senza responsabilità delle Parti; (iii) siano rese pubbliche dietro consenso scritto delle Parti.

10.3 Le Parti riconoscono l'importanza della protezione e del rispetto dei diritti di proprietà intellettuale. Il presente Protocollo non concede il diritto di utilizzare il lavoro e/o i contenuti eventualmente elaborati nell'ambito delle attività ad oggetto dello stesso, di cui una delle due Parti sia autore e detenga la proprietà intellettuale, al di fuori di esso.

10.4 Nulla in questo Protocollo è interpretabile quale concessione o trasferimento – in forma espressa o implicita – di qualsivoglia diritto, titolo o interesse per licenza, come pure di qualsiasi conoscenza o proprietà intellettuale di una Parte, sviluppati al di fuori di ogni eventuale accordo particolare. Eventuali invenzioni, brevettabili o meno, ed ogni eventuale altro diritto di proprietà industriale ed intellettuale derivanti dalle attività in attuazione del presente Protocollo saranno appartenenti, in parti uguali, alle Parti o agli autori secondo la normativa vigente, salvo diversa pattuizione.

10.5 Fatto salvo quanto sopra, ad ogni modo le Parti si impegnano a regolamentare con appositi e successivi accordi di attuazione le modalità di sfruttamento, protezione e disseminazione dei risultati comuni. Le Parti convengono che il regime e l'utilizzazione di particolari prodotti didattici o scientifici, frutto della collaborazione, potranno formare oggetto di specifica regolamentazione, da esplicitare all'atto della stipula degli eventuali accordi attuativi, conformemente alle rispettive finalità istituzionali. In ogni caso, fatti salvi i



diritti morali e patrimoniali degli autori, i diritti di proprietà sui risultati dell'attività intellettuale e di ricerca aventi rilevanza economica, nonché i relativi diritti allo sfruttamento economico, saranno determinati di volta in volta pro quota inventiva a seconda dell'apporto di ciascun Ente e regolati da specifici accordi tra le Parti in conformità alla normativa vigente, e saranno comunque sottoposti all'approvazione degli Organi competenti.

10.6 Resta, ad ogni modo, sin d'ora inteso che ciascuna Parte potrà pubblicare e/o presentare, in maniera totale o parziale, fatti salvi i diritti d'autore dei singoli, i risultati e/o l'oggetto delle ricerche e delle attività di cui al presente Protocollo, previa comunicazione all'altra Parte del testo della pubblicazione e/o presentazione.

Qualora i risultati delle collaborazioni siano costituiti da contributi autonomi e separabili delle Parti, ancorché organizzabili in forma unitaria, ciascuna Parte potrà autonomamente pubblicare e/o rendere noti i risultati dei propri studi, ricerche e prove sperimentali, riconoscendo espressamente il contributo dell'altra Parte previa sottoposizione alla controparte per la verifica dei contenuti.

Qualora i risultati delle collaborazioni siano costituiti da contributi congiunti delle Parti, non distinguibili e non separabili, ciascuna Parte potrà pubblicare e/o rendere noti i risultati dei propri studi, ricerche e prove sperimentali soltanto previa autorizzazione scritta trasmessa a mezzo PEC dell'altra Parte, che potrà essere negata solo per ragionevoli motivi legati a strette considerazioni sulla tutelabilità e sfruttamento della proprietà intellettuale e allo sviluppo industriale di detti risultati.

Se la pubblicazione contiene dati e informazioni resi noti da una Parte all'altra in via riservata, la Parte ricevente i dati e le informazioni riservati dovrà chiedere preventiva autorizzazione scritta trasmessa a mezzo PEC all'altra Parte.

10.7 I risultati delle attività, ricerche e/o degli studi svolti in collaborazione secondo lo spirito della presente intesa avranno carattere riservato e potranno essere divulgati e utilizzati da ciascuna Parte, in tutto o parzialmente, pubblicando i risultati su riviste nazionali e internazionali e su libri o in occasione di congressi, convegni, seminari, solo dopo aver verificato preventivamente la non brevettabilità degli stessi.

Art. 11 — Trattamento dati

11.1 Le Parti si danno atto di essersi pienamente informate sul trattamento dei reciproci dati personali ai sensi e per gli effetti della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 679/2016) e si impegnano ad effettuare ogni attività di loro competenza nel pieno rispetto di tale normativa. In particolare, ciascuna Parte garantisce, assumendosi al riguardo ogni responsabilità, che i dati personali di terzi saranno trattati e comunicati all'altra per sole finalità inerenti o, comunque, connesse all'esecuzione del presente Protocollo. Il relativo trattamento sarà eseguito da ciascuna Parte in qualità di autonomo titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento UE n. 679/2016.

11.2 Ciascuna Parte dovrà garantire misure idonee a impedire la perdita, l'alterazione o l'accidentale o incontrollata consultazione, esportazione, lettura, copiatura dei dati personali da parte di terzi.

11.3 È fermo l'obbligo di ciascuna Parte, in qualità di titolare autonomo del trattamento, di fornire l'informativa sul trattamento dei dati personali alle persone fisiche della propria organizzazione e a quelle



dell'altra Parte i cui dati siano trattati per le finalità di cui ai precedenti paragrafi del presente articolo e garantire l'esercizio dei diritti degli interessati.

11.4 Ciascuna Parte risponde delle contestazioni, delle azioni o delle pretese avanzate da parte degli interessati e/o di qualsiasi altro soggetto e/o Autorità in merito alla inosservanza alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e ss.mm.ii), ad essa ascrivibili.

11.5 Ciascuna Parte potrà rivolgersi in qualunque momento all'altra per richiedere l'accesso, la rettifica o l'aggiornamento dei propri i dati personali o per esercitare gli altri diritti previsti dalle disposizioni in materia di privacy (art. 7 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii.).

11.6 Resta inteso che specifici e ulteriori aspetti inerenti al trattamento dei dati personali potranno essere comunque regolati autonomamente fra le Parti in considerazione alle attività da realizzarsi e sulla base dell'altrettanto specifiche esigenze che dovessero rendersi necessarie per garantire una piena conformità alla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali.

11.7 Per l'Università degli Studi di Trieste il titolare del trattamento dei dati è l'Università degli Studi di Trieste, nella persona della Rettore, e il Responsabile della protezione dei dati (RPD - Compliance Officer e Data Protection) è la dott.ssa Filomena Polito, contattabile all'indirizzo e-mail dpo@units.it. L'Università rende disponibili le informative per gli interessati nella sezione "privacy" del proprio sito *web*.

11.8 Per la CRI, il titolare del trattamento dei dati è l'Associazione della Croce Rossa Italiana — Organizzazione di volontariato, in persona del Presidente Nazionale, e il Responsabile della protezione dei dati (DPO) è l'Avv. Sandro Di Minco, contattabile all'indirizzo e-mail dpo.privacy@cri.it.

Art. 12 — Obblighi assicurativi

12.1 L'Università degli Studi di Trieste dà atto che il personale universitario e gli studenti/laureandi/specializzandi/dottorandi, eventualmente coinvolti nelle attività del presente Protocollo istituzionalmente previste e autorizzate dall'Ateneo sono in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa, ivi compresa la polizza per copertura infortuni, anche presso i locali dell'altra Parte.

12.2 La CRI garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti, collaboratori o volontari eventualmente impegnati nello svolgimento delle attività connesse con il presente Protocollo, anche presso i locali dell'Università.

12.3. Ciascuna Parte garantisce, inoltre, la copertura assicurativa per la propria responsabilità civile verso terzi (R.C.T.), compresi i danni alle apparecchiature in uso e/o consegna.

12.4 Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di cui ai precedenti commi con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione ad eventuali e particolari esigenze, previa verifica di sostenibilità finanziaria.

12.5 Le Parti si impegnano a rispettare e dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.



Art. 13 — Non esclusività

13.1 Le Parti convengono che il presente Protocollo ha carattere di non esclusività, rimanendo le Parti libere di sottoscrivere accordi aventi il medesimo oggetto con soggetti terzi, fermo restando il reciproco vincolo di riservatezza derivante dal possesso di informazioni di carattere confidenziale che non dovranno essere condivise, comunicate o negoziate con altri attori, attuali e futuri, con cui si avvieranno modelli di collaborazione similari.

13.2 In tal caso, sarà specifico onere di ciascuna di esse porre in essere ogni cautela utile per ovviare all'insorgenza di qualsivoglia confondibilità tra l'oggetto del presente Protocollo e quello delle eventuali collaborazioni similari.

Art. 14 – Forza maggiore

14.1 Le Parti si impegnano a collaborare e agire secondo buona fede nell'esecuzione del presente Protocollo anche al fine di agevolare il raggiungimento delle finalità ivi indicate.

14.2 La Parte che non possa adempiere ai propri obblighi contrattuali per causa di un 'evento di forza maggiore' dovrà informare prontamente l'altra Parte dal momento in cui ha avuto conoscenza dello stesso e dovrà provvedere a dare esecuzione ai propri obblighi contrattuali nel più breve tempo possibile non appena questo sarà cessato.

14.3 Qualora l'evento di forza maggiore perduri per un periodo superiore a 30 (trenta) giorni, ciascuna Parte avrà il diritto di recedere dal presente Protocollo con comunicazione scritta inviata all'altra.

Art. 15 – Clausole di integrità

15.1 Ciascuna Parte dichiara: (i) di non essere assoggettata a procedure concorsuali; (ii) di non essere sottoposta ai divieti e alle decadenze di cui al D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ove applicabili.

15.2 Le Parti gestiscono i rapporti riferendosi ai principi contenuti nei propri Codici Etici, nelle rispettive norme di funzionamento.

15.3 Le Parti dichiarano espressamente di aver preso visione e per gli effetti accettato quando previsto dai rispettivi Codice Etici e di prendere atto degli impegni assunti nei documenti sopra citati, nonché di impegnarsi al rispetto dei principi e delle previsioni ivi contenuti e di fare in modo, nello svolgimento della propria attività e nella gestione dei rapporti con eventuali terze parti, che queste ultime si informino ai principi equivalenti a quelli adottati dalla controparte.

15.4 Le Parti si impegnano ad astenersi dal porre in essere qualsiasi comportamento che possa determinare una violazione della normativa applicabile in materia di corruzione, sia nel settore pubblico sia privato. Di conseguenza, le Parti si impegnano a non ricevere l'offerta, la promessa o la dazione di denaro e/o altre utilità di qualsiasi natura non dovuti.



15.5 Per quanto di rispettiva competenza, le Parti si impegnano altresì a non offrire, promettere o concedere, direttamente o indirettamente, mediante i propri dipendenti, dirigenti, collaboratori, volontari o terzi in genere, benefici o altri vantaggi di qualsiasi natura a pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio, soggetti privati, inclusi dipendenti, dirigenti e/o collaboratori di controparte, loro parenti ed altre persone che abbiano con le stesse relazioni di colleganza o di interesse.

15.6. Le Parti coinvolte in questo accordo si impegnano a rispettare e a promuovere la diversità e l'uguaglianza. Nessuna delle Parti deve discriminare o prendere decisioni basate su razza, colore, religione, sesso, orientamento sessuale, origine nazionale, disabilità o altre caratteristiche protette dalla legge. Le Parti si impegnano a garantire un ambiente di lavoro sicuro, inclusivo e non discriminatorio, e a prendere tutte le misure necessarie per prevenire e affrontare qualsiasi forma di discriminazione. Qualsiasi violazione di questa clausola sarà considerata una grave violazione del presente accordo e potrà comportare sanzioni o risoluzione dell'accordo

15.7. Le Parti assicurano la tracciabilità dei flussi finanziari al fine di prevenire infiltrazioni criminali, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Tracciabilità dei flussi finanziari), nonché delle circolari applicative.

15.8 Nell'ipotesi in cui una delle Parti non rispettasse gli impegni e gli obblighi assunti nel presente articolo, il presente Protocollo si intenderà automaticamente risolto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., per fatto e colpa della Parte inadempiente, che sarà conseguentemente tenuta al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione. Per le stesse ragioni, il presente Protocollo dovrà considerarsi automaticamente risolto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., in una delle seguenti ipotesi, ove applicabili:

- nel caso in cui si verifichi la cessazione dell'attività, il fallimento, la liquidazione coatta o il concordato preventivo, o qualunque altra procedura di insolvenza concorsuale o liquidazione di una delle due Parti;
- in caso di irrogazione di sanzioni di cui al D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e ss.mm.ii.;
- perdita di qualunque altro requisito previsto dalla Legge per l'attuazione del presente Protocollo.

Art. 16 — Disposizioni Generali

16.1 Il presente Protocollo non costituisce né intende costituire in futuro le premesse per la creazione di alcun vincolo di subordinazione, dipendenza, società, joint venture o altro tra le Parti e non dovrà essere inteso in alcun modo come un Protocollo di rappresentanza, di agenzia e/o di mandato.

16.2 Il presente Protocollo non è cedibile né trasmissibile, né in tutto né in parte, a terzi da alcuna delle Parti senza il previo consenso scritto dell'altra Parte.

16.3 Fatto salvo quanto previsto dall'art. 1419 co. 1 c.c., se una o più clausole del presente Protocollo vengono colpite da nullità o se vengono rese inapplicabili dall'effetto della Legge o da una decisione che si impone alle Parti, questo non avrà l'effetto di causare la nullità dell'insieme del presente atto, né di alterare la validità e il carattere obbligatorio dell'insieme delle altre clausole.

16.4 Nell'ipotesi di nullità parziale di cui al precedente comma 3, le Parti si accorderanno per apportare al presente atto gli emendamenti necessari affinché lo stesso possa portare un effetto che si avvicini il più possibile alla volontà iniziale delle Parti.

16.5 Qualsiasi modifica, aggiunta, integrazione e/o variante al presente Protocollo non avrà alcun valore se non espressamente annessa per iscritto al medesimo e controfirmata congiuntamente da entrambe le Parti.

16.6 La tolleranza, anche reiterata, di una delle Parti per comportamenti attivi od omissivi in violazione degli obblighi assunti col presente contratto non costituisce precedente, né infirma comunque la validità della clausola violata o derogata.

16.7 Eventuali ritardi od omissioni di una delle Parti nel far valere un diritto o nell'esercitare un potere derivante dal presente Protocollo, non potranno essere interpretati quali rinuncia al relativo diritto, né al potere di esercitarlo in qualsiasi tempo successivo.

16.8 Le Parti si danno reciprocamente atto di avere dettagliatamente negoziato il presente Protocollo e ciascuna clausola del medesimo e che lo stesso è frutto della libera determinazione negoziale di ciascuna delle Parti, in assenza di qualsiasi imposizione dell'una Parte sull'altra, con conseguente inapplicabilità delle previsioni ex art. 1341 c.c.

Art. 17 – Imposta di registro

17.1 Il presente Atto non è soggetto al pagamento dell'imposta di registro ai sensi dell'art. 104 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, ed è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5, D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e ss.mm.ii. e norme collegate, in sostituzione del documento cartaceo e della firma autografa.

Date e firme digitali:

Per Croce Rossa Italiana Comitato Regionale del Friuli Venezia Giulia	Per l'Università degli Studi di Trieste
Il Presidente Regionale Ariella Testa	La Rettrice Prof.ssa Donata Vianelli
